



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

Tribunale di Udine

sezione civile

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del **dott. Andrea ZULIANI**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 4243/05 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 20.7.2005 cron. n° 12247 U.N.E.P. di Udine, da

- **A**, in persona della tutrice P., con il difensore e dom. avvocato e con il difensore avvocato, per procura speciale a margine del ricorso per sequestro conservativo *ante causam*,

attore;

contro

- **B**, con il difensore e dom. avvocato, per procura speciale a margine della comparsa di risposta,

convenuta;

avente ad **oggetto**: donazione; mutuo; arricchimento senza causa.

Causa iscritta a ruolo il 22.7.2005 e trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.1.2009.

CONCLUSIONI:

- **per parte attrice**: "IN PRINCIPALITÀ, previe le declaratorie del caso, condannare B alla restituzione in favore di A, in persona del suo tutore provvisorio P, delle seguenti somme:

a) €.41.316,55, perchè somma oggetto di donazione nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 18/12/1997 al saldo;

b) €.4.648,11, perchè somma oggetto di donazione nulla per difetto di forma ex art. 782 c.c.; oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 23/12/1997 al saldo;

c) €.12.947,57, perchè somma dovuto a titolo di regresso ex art. 1950 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 17/02/00 al saldo sulla somma di €.6.688,11 e dalle date dei pagamenti delle singole rate di €.260,29 cadauna (per un totale di €.6.259,46) al saldo;

d) €.111.595,69, perchè somma oggetto di donazioni nulle per difetto di forma ex art. 782 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 19/06/01 al saldo sulla somma di €.51.645,69 e dal 12/04/02 al saldo sulla somma di €.59.950,00;

e) €.5.400,00, perchè somma oggetto di donazioni nulle per difetto di forma ex art. 782 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 07/05/03 su €.2.000,00, dal 16/12/03 su €.1.600,00 e dal 05/01/04 su €.1.800,00; ed €.15.748,00 perchè somma illegittimamente riscossa da B

tramite assegni bancari tratti dal conto corrente cointestato, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 02/02/04 su €.1.500,00, dal 20/02/04 su €.1.500,00, dal 22/03/04 su €.2.000,00, ed dal 29/11/04 su €.10.748,00.

Si chiede in ogni caso la condanna di B alla restituzione della maggiore o minore somma comunque complessivamente dovuta che verrà provata in corso di causa oppure che il Giudice adito riterrà di giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle singole date di pagamento al saldo.

Con vittoria di spese e competenze.

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenesse che tutte o parte delle elargizioni ricevute da B non siano da imputarsi così come richieste in via principale da parte attrice, fatta salva la somma di cui alla scrittura privata del 12/04/2002, previe le declaratorie del caso, condannare B alla restituzione in favore di A, in persona del suo tutore provvisorio P delle seguenti somme:

a) €.41.316,55, perché somma versata a titolo di mutuo ex art. 1813 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 18/12/1997 al saldo;

b) €.4.648,11, perché somma versata a titolo di mutuo ex art. 1813 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 23/12/1997 al saldo;

c) €.12.947,57, perché donazione nulla per difetto di forma ex art. 752 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 17/02/00 al saldo sulla somma di €.6.688,11 e dalle date dei pagamenti delle singole rate di €.260,29 cadauna (per un totale di €.6.259,46) al saldo, o comunque perché versata a titolo di mutuo ex art. 1813 c.c.;

d) €.111.595,69, di cui €.51.645,69 perché somma versata da A a B a titolo di mutuo ex art. 1813 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 19/06/01 al saldo, ed €.59.950,00, perché donazione nulla per difetto di forma ex art. 752 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 12/04/02;

e) €.5.400,00, perché somme versate da A a B a titolo di mutuo ex art. 1813 c.c. o da quest'ultima tratte sul primo conto corrente, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 07/05/03 su €.2.000,00, dal 16/12/03 su €.1.600,00 e dal 05/01/04 su €.1.800,00; ed €.15.748,00 perché somme illegittimamente rimosse da B tramite assegni bancari tratti dal conto corrente cointestato, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 02/02/04 su €.1.500,00, dal 20/02/04 su €.1.500,00, dal 22/03/04 su €.2.000,00, ed dal 29/11/04 su €.10.748,00.

Si chiede in ogni caso la condanna di B alla restituzione della maggiore o minore somma comunque complessivamente dovuta che verrà provata in corso di causa oppure che il Giudice adito riterrà di giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle singole date di pagamento al saldo.

Con vittoria di spese e competenze.

IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito ritenga che tutte o parte delle somme percepite da B non siano da imputarsi ai rapporti contrattuali indicati in via principale e in via subordinata, fatta salva la somma di cui alla scrittura privata del 12/04/2002, previe le declaratorie del caso, condannare B alla restituzione in favore di A, in persona del suo tutore provvisorio P, per qualsiasi altro titolo anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. oppure dell'art. 2041 c.c. delle seguenti somme:

a) €.41.316,55, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 18/12/1997 al saldo;

b) €.4.648,11, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 23/12/1997 al saldo;

c) €.12.947,57, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 17/02/00 al saldo sulla somma di €.6.688,11 e dalle date dei pagamenti delle singole rate di €.260,29 cadauna (per un totale di €.6.259,46) al saldo;

d) €.111.595,69, di cui €.51.645,69 oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 19/06/01 al saldo, ed €.59.950,00, perché donazione nulla per difetto di forma ex art. 752 c.c., oltre ad interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 12/04/02;

e) €.21.148,00, oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dal 07/05/03 su €.2.000,00, dal 16/12/03 su €.1.600,00 e dal 05/01/04 su €.1.800,00, dal 02/02/04 su €.1.500,00, dal 20/02/04 su €.1.500,00, dal 22/03/04 su €.2.000,00 e dal 29/11/04 su €.10.748,00.

Si chiede in ogni caso la condanna di B alla restituzione della maggiore o minore somma comunque complessivamente dovuta che verrà provata in corso di causa oppure che il Giudice adito riterrà di giustizia, sempre oltre interessi legali e rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalle singole date di pagamento al saldo.

Con vittoria di spese e competenze.

IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione, senza inversione dell'onere probatorio, dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi così come elencati ed indicati nelle due memorie ex art. 184 cpc di parte attrice, oltre alla nomina di CTU medico – legale sempre come indicata nella memoria ex art. 184 cpc di parte attrice, il tutto da intendersi ivi integralmente riportato e trascritto."

- **per parte convenuta:** "Come in comparsa di risposta" e, quindi: "Accertata l'esistenza della donazione indiretta relativamente all'attribuzione di € 41.316,55#, € 4.648,11#, € 59.950# ed € 15.748#, rigettarsi *in toto* quanto *ex adverso* preteso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di legge."

MOTIVI DELLA DECISIONE.

A è stato dichiarato interdetto dal Tribunale di il 18.1.2006 (doc. n°2 prodotto da parte attrice il 15.9.2006), dopo che P era già stata nominata sua tutrice provvisoria il 20.5.2004 (doc. n°1 prodotto da parte attrice con il ricorso per sequestro conservativo *ante causam*). Oggetto della presente controversia sono alcuni atti di disposizione patrimoniale posti in essere da A, o dalla stessa convenuta B, in epoche anteriori rispetto all'avvio del processo di interdizione, quando A viveva a S. Daniele del Friuli. In particolare, parte attrice chiede che sia accertata la nullità, per difetto di forma, di quelle che qualifica come donazioni disposte da A in favore della convenuta; in via subordinata, chiede che si accerti la stipulazione di altrettanti contratti di mutuo, con conseguente obbligo della B di restituire comunque tutti gli importi percepiti; in ulteriore subordine, parte attrice propone azioni di ripetizione d'indebito e di arricchimento senza causa.

Parte convenuta riconoscere la natura di spontanei atti di liberalità da parte del A di buona parte delle operazioni oggetto di causa, eccependo peraltro che, trattandosi di liberalità indirette, esse non sarebbero soggette alla forma necessaria dell'atto pubblico; con riferimento ad alcune operazioni minori, la convenuta eccepisce di avere semplicemente prelevato il denaro per consegnarlo al A, su sua richiesta; infine, afferma il proprio diritto di trattenere alcune somme prelevate da un conto corrente cointestato a lei e all'attore.

Per l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti in causa, le parti hanno prodotto numerosi documenti ed è stata esperita c.t.u. contabile, mentre non sono state accolte le ulteriori istanze istruttorie svolte dai litiganti.

È opportuno preliminarmente rilevare che le allegazioni di fatto contenute negli atti introduttivi di parte attrice e le sue conclusioni in diritto, anche come definitivamente precisate, non fanno alcun riferimento (a parte due fugaci cenni nella memoria ex art. 183, comma 5°, c.p.c., testo previgente all'ultima riforma) ad un'eventuale incapacità naturale del A nel momento in cui egli compì gli atti oggetto di causa (atti la maggior parte dei quali risale a diversi anni prima dell'avvio del processo di interdizione). Non è pertanto rilevante la circostanza – appresa in corso di causa – che la B sia stata condannata con sentenza di primo grado penale per il reato di circonvenzione d'incapace in danno di A . È vero che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 23.5.2006, n° 12126; Cass. 27.1.2004, n° 1427; Cass. 29.10.1994, n° 8948), il reato di c irconvenzione di incapace comporta la nullità del contratto per violazione di norma imperativa (e non la semplice annullabilità dello stesso per incapacità naturale); tuttavia, la nullità è rilevabile d'ufficio dal giudice (art. 1421 c.c.) soltanto nel rispetto dei principi della domanda e della corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato (artt. 99 e 112 c.p.c.) e, quindi, soltanto nell'ambito delle allegazioni fattuali delle parti (Cass. 19.6.2008, n° 16621; Cass. 17.5.2007, n° 11550). In questo caso, tra i fatti posti a fondamento delle domande di parte attrice non vi è l'incapacità naturale del A prima della nomina del tutore provvisorio, sicché il giudice non potrebbe valorizzare quel fatto come elemento da cui desumere la nullità degli atti negoziali oggetto di causa. A ciò si aggiunga che non è nemmeno dato di sapere quali siano gli specifici fatti posti a base dell'imputazione penale, né, quindi, se ed in quale misura essi coincidano con gli atti da considerare in questa sede.

Detto questo, la causa di liberalità dei principali atti negoziali oggetto di domanda è sostanzialmente pacifica, perché allegata da parte attrice e riconosciuta da parte convenuta. Poiché materia del contendere è la nullità di quegli atti per mancanza della forma dell'atto pubblico, richiesta dalla legge a pena di nullità per la donazione diretta (art. 782 c.c.), ma non per la donazione indiretta (art. 809 c.c.; Cass. 30.1.2007, n° 1955), occorre stabilire se si sia trattato, nei casi di specie, di donazioni dirette o indirette. Si ha donazione indiretta quando le parti, invece di stipulare il contratto tipico dell'art. 769 c.c., “realizzano l'intento di liberalità utilizzando uno schema negoziale avente causa diversa” (Cass. 30.3.2006, n° 7507), come avviene nel caso in cui un soggetto metta gratuitamente a disposizione di un altro la somma necessaria per l'acquisto di un determinato bene da un terzo (Cass. 25.10.2005, n° 20638). Alla luce di tale criterio distintivo vanno prese in esame le prime quattro operazioni oggetto di causa, di cui ai punti a), b), c) e d) delle conclusioni di parte attrice.

La prima riguarda la somma di € 41.316,55# (Lire 80.000.000#) che il A fece accreditare, mediante bonifico in data 18.12.1997, su conto corrente intestato alla B . Questa afferma che si sarebbe trattato della provvista per effettuare investimenti in titoli mobiliari e, quindi, di una donazione indiretta dei titoli e non di donazione diretta del denaro. Peraltro, non viene nemmeno allegata l'esistenza di un preciso collegamento, nelle intenzioni del donante, tra l'elargizione del denaro e l'acquisto di uno o più determinati strumenti finanziari. Inoltre, dalla prima relazione della c.t.u. dott.ssa V.A. (pag. 4) si apprende che la convenuta investì in titoli la somma complessiva di Lire 72.073.936# il 30.1.1998 ed il 3.2.1998, per poi disinvestire il 10.4.1998 Lire 25.453.051# ed acquistare altri titoli per Lire 35.471.750# il 15.4.1998. Pertanto, non vi è una precisa corrispondenza, né di somme né cronologica, tra il denaro elargito dal A e gli investimenti in titoli effettuati dalla B. Ciò comporta che, oltre all'assoluta mancanza di una prova diretta di un preciso collegamento tra la messa a disposizione del denaro e l'acquisto di determinati titoli, tale collegamento non può nemmeno essere ricostruito in via presuntiva sulla base delle oggettive risultanze contabili. In definitiva, essendo pacifica l'elargizione del denaro a titolo gratuito, non vi è alcuna prova che

essa costituisse solo un elemento di un più complesso schema di donazione indiretta, sicché si deve concludere che si trattò di donazione diretta del denaro, in quanto tale nulla per mancanza della forma prevista dalla legge per la sua validità (artt. 782, 1325, n°4, e 1418 c.c.).

Discorso diverso deve essere fatto, invece, con riferimento all'assegno bancario di € 4.648,11# (Lire 9.000.000#), tratto sul conto corrente del A dalla stessa B (quale delegata alla firma) ed intestato alla "G. M. S.r.l.". In questo caso – rilevato preliminarmente che non viene messa in discussione da parte attrice la riferibilità alla volontà del A dell'atto compiuto dalla delegata – si deve riconoscere l'esistenza di un preciso ed evidente collegamento tra l'elargizione della somma di denaro e l'acquisto dei mobili da parte della B, posto che l'assegno è stato emesso direttamente a favore della società presso la quale la convenuta acquistò una cucina. Pertanto, si rivela fondata l'eccezione della convenuta secondo cui non può essere accolta la domanda di nullità per difetto di forma, non trattandosi di donazione diretta del denaro, ma di donazione indiretta della cucina, "necessario e sufficiente al riguardo essendo la prova del collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto, e cioè la finalizzazione della dazione del denaro all'acquisto" (Cass. 24.2.2004, n°3642).

Alla medesima conclusione si deve pervenire per quanto riguarda la somma – che parte attrice indica in € 111.595,69# (punto d delle conclusioni) – destinata all'acquisto, da parte della B, di un appartamento in S. Daniele del Friuli. A prescindere dal contrasto tra le parti in ordine all'entità della somma (che la convenuta riconosce soltanto nella misura di € 59.950#, pari al prezzo d'acquisto indicato nel rogito di data 12.4.2002, mentre parte attrice vi aggiunge l'importo di € 51.645,69# bonificato dal B il 19.6.2001 in favore del futuro venditore dell'immobile), anche in questo caso sono le stesse allegazioni di chi agisce a mettere in rilievo lo stretto "collegamento tra elargizione del denaro ed acquisto" del bene immobile, sicché è evidente che si trattò di donazione indiretta dell'appartamento e non di donazione diretta del denaro, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 782 c.c. ed infondatezza dell'azione di nullità per difetto di forma.

Un'attenzione particolare merita l'operazione relativa all'acquisto dell'autovettura ed alle relative somme di denaro oggetto del punto c) delle conclusioni di parte attrice. Qui, infatti, la domanda principale non è l'accertamento della nullità della donazione per difetto di forma (domanda che viene invece svolta in via subordinata), ma l'azione di regresso ex art. 1950 c.c., avendo assunto il A la veste di garante del pagamento rateizzato di una parte del prezzo d'acquisto. Più precisamente, fu immediatamente pagato l'importo di € 6.688,12#, mediante assegno tratto dal A sul proprio conto bancario il 17.2.2000; furono poi pagate, mediante addebiti sul medesimo conto corrente, 22 rate di € 260,29# ciascuna relative ad un finanziamento F..... contratto dalla B e garantito dal A (v. pagg. 4 e 5 della prima relazione della c.t.u., nonché i documenti ivi richiamati ed allegati alla relazione stessa). Ora, è di tutta evidenza che l'azione di regresso – quantunque proposta da parte attrice con riferimento all'intero importo complessivamente erogato dal A – può astrattamente essere fondata soltanto per quanto riguarda le 22 rate del prestito F..... e non anche per l'importo di € 6.688,12# immediatamente versato al venditore, posto che soltanto nel contratto di finanziamento (e non anche nella compravendita del veicolo) il A assunse la veste di fideiussore. Peraltro, dal momento che è pacifica la volontà del A di beneficiare la B con l'acquisto dell'autovettura, non si può dubitare che la medesima causa di liberalità fosse alla base, sia del pagamento della prima parte del prezzo, sia del pagamento delle successive rate del finanziamento all'acquisto, rispetto al quale ultimo, l'assunzione della veste di garante aveva una funzione meramente strumentale ed accessoria. Anche l'erogazione di tutto il denaro che servì

all'acquisto dell'auto fu dunque elemento della donazione indiretta del bene acquistato. Infatti, "La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall'ordinamento; realizzazione dunque che può venire attuata anche mediante un collegamento tra più negozi" (Cass. 16.3.2004, n° 5333). Peraltro, il rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato impone di prendere atto che parte convenuta ha riconosciuto, in comparsa di costituzione (v. pag. 22), di dovere restituire, "in considerazione del rapporto di garanzia", l'importo di € 6.259,46# e che non ha chiesto – nelle conclusioni ivi precisate e definitivamente richiamate in comparsa di risposta – l'accertamento della donazione indiretta con riferimento a quell'importo. Pertanto, in virtù di questo riconoscimento della controparte, si deve dichiarare fondata la principale domanda di condanna alla restituzione di quell'importo, con l'aggiunta degli interessi legali dal 22.2.2002 (data del pagamento dell'ultima rata) al saldo. Viceversa, non è fondata, la domanda con riferimento all'importo pagato al momento dell'acquisto dell'autovettura, perché non sussistono né il rapporto di garanzia, né il difetto di forma della donazione indiretta.

Al punto e) delle sue conclusioni, parte attrice accumula le richieste di restituzione di ulteriori tre somme di denaro (per complessivi € 5.400#) che si assumono donate dal A alla B e quelle aventi ad oggetto altre somme (per complessivi € 15.748#) che afferma essere state illegittimamente riscosse dalla convenuta tramite assegni bancari tratti su un nuovo conto corrente bancario cointestato alla medesima convenuta ed al A. A tali diverse domande corrispondono anche due differenziate difese di B : quanto ai prelievi dal conto intestato al A, afferma di averli effettuati su suo incarico e di avergli consegnato il denaro, da lui utilizzato per le sue spese personali; quanto ai prelievi dal conto cointestato, ha negato di dovere dare qualsiasi spiegazione, proprio in virtù del fatto di essere anch'essa titolare del rapporto bancario (solo in sede di operazioni peritali si è prospettata – senza che peraltro la convenuta ne avesse mai offerto alcuna prova – la destinazione degli importi prelevati il 2.2.2004, il 20.2.2004 ed il 22.3.2004, per complessivi € 5.000#, al pagamento di spese personali del A e, in particolare, alla retribuzione di una persona incaricata di assisterlo durante un ricovero ospedaliero; viceversa, la convenuta ha espressamente riconosciuto di avere trattenuto per sé, ritenendo di averne diritto, la somma di € 10.748#, pari alla metà del saldo presente sul conto al 1°12.2004).

Per quanto riguarda, i primi tre importi (quelli prelevati dal conto intestato al solo A e su cui la B aveva la delega per operare), non vi è la prova che si sia trattato di donazione, come sostenuto in citazione. Dall'esame degli estratti conto, anche mediante l'esperita c.t.u. (v. pagg. 7 e 8 della prima relazione, nonché gli allegati docc. 20 e 21), è emerso che dal conto del A venivano prelevati, con cadenza più o meno mensile, importi variabili tra € 1.200# ed € 2.000# (con un doppio ravvicinato prelievo di € 1.500# ed € 1.600# a dicembre 2003).

Alcuni di questi prelievi furono effettuati da B, ma, in quanto essi rientrano nella normale frequenza ed entità, è del tutto verosimile che si trattasse di operazioni da lei poste in essere su richiesta e per conto del A. Del resto, questo è tipicamente lo scopo per cui un soggetto conferisce ad un altro la delega ad operare sul proprio conto corrente: non doversi recare in banca ogni volta che si debba compiere un'operazione o apporre una firma, potendosi in alternativa provvedere mandando il delegato. Anche questa domanda è, quindi, infondata.

Viceversa, per quanto riguarda i prelievi dal conto corrente cointestato alle parti, si deve prendere atto della posizione assunta dalla convenuta, che ha rifiutato di dare spiegazioni sull'utilizzo del denaro, ritenendo di avere operato nell'esercizio dei propri diritti di contitolare del rapporto bancario. Ciò vale, in

particolare, per il prelievo della somma di € 10.748#, pari alla metà del saldo finale, che la B ha dichiaratamente considerato di propria spettanza sulla base della presunzione che il denaro presente su un conto appartenga in pari misura ai contitolari del conto stesso. Ma ciò vale anche per gli ulteriori, precedenti prelievi per complessivi € 5.000#, che pure apparentemente potrebbero essere fatti rientrare tra i prelievi mensili sopra citati (e, infatti, compaiono nello schema di cui alle pagg. 7 e 8 della prima relazione della c.t.u.), ma di cui parte convenuta non ha dato tempestivamente tale spiegazione (v. comparsa di risposta), del resto poco credibile almeno per i prelievi del 20.2.2004 e del 22.3.2004, quando A era già ricoverato in ospedale (sicché è stata data, tardivamente, la diversa giustificazione del pagamento di una persona incaricata di assisterlo presso la struttura sanitaria, senza peraltro offrire alcuna prova in merito). Si tratta allora di stabilire se operi, nel caso di specie, la presunzione semplice, invocata dalla convenuta, di contitolarità delle somme depositate su un conto corrente cointestato. La risposta non può che essere negativa. La c.t.u. ha permesso di ricostruire che il conto cointestato fu alimentato esclusivamente da somme riferibili al A (v. risposta al secondo quesito nella seconda relazione depositata il 31.1.2008). Del resto, quel conto sostituì, nella operatività quotidiana, quello intestato al solo A e sul quale la B aveva la delega di firma, sicché è verosimile che la cointestazione avesse la medesima funzione della precedente delega. Anche perché B ha sempre avuto un proprio conto corrente bancario, prima da sola e poi insieme al marito (v. risposta al primo quesito nella citata seconda relazione della c.t.u.). Infine, la tesi di parte convenuta è che anche la cointestazione del conto corrente avrebbe integrato, da parte del A, una donazione indiretta, implicando la volontà di riconoscere alla B la "proprietà" della metà dei fondi depositati su quel conto. Ma, in questo caso, non vi è – né è stata offerta – alcuna prova di una siffatta volontà di arricchire la convenuta per spirito di liberalità, volontà che non è necessariamente alla base della (e quindi non è presuntivamente dimostrata dalla) semplice cointestazione di un conto corrente (la quale, come si è già scritto sopra, ben potrebbe essere stata soltanto una forma alternativa finalizzata alla medesima collaborazione già precedentemente attuata con la delega di firma sul conto; v. Cass. 12.11.2008, n°26983).

In conclusione, nessuna valida causa giustifica il prelievo, da parte della B, dell'importo complessivo di € 15.748#, che dovrà essere restituito all'attore, in aggiunta a quelli di € 41.316,55# e di € 6.259,46# che conseguono alla dichiarazione di nullità per difetto di forma della donazione diretta del 18.12.1997 ed al riconoscimento del debito di regresso sulla garanzia per il finanziamento all'acquisto dell'autovettura. L'importo complessivo da restituire ammonta, pertanto, ad € 63.324,01#, cui andranno aggiunti gli interessi legali dal 18.12.1997 su € 41.316,55#, dal 22.2.2002 su € 6.259,46#, dal 2.2.2004 su € 1.500#, dal 20.2.2004 su € 1.500#, dal 22.3.2004 su € 2.000# e dal 1°12.2004 su € 10.748#.

Per il resto, bastano poche parole per rilevare l'infondatezza delle domande subordinate di parte attrice. Esse ipotizzano la stipulazione di altrettanti contratti di mutuo per ciascuna delle disposizioni patrimoniali del A in favore della B. Ma di tali accordi contrattuali a titolo oneroso – peraltro in stridente contrasto con quanto esposto a fondamento delle domande principali – non è stata offerta prova alcuna. Del pari non può essere accolta la generica ultima domanda subordinata di condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme ricevute "per qualsiasi altro titolo anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. oppure dell'art. 2041 c.c.". A parte l'inammissibile indeterminatezza del riferimento a "qualsiasi altro titolo", laddove è stata accertata la causa di liberalità (quasi sempre in conformità a quanto assunto in via principale dalla stessa parte attrice) è da escludere che possa sussistere quella assenza di causa giustificatrice che è alla base sia dell'azione di ripetizione di indebito che di quella di arricchimento.

La parziale reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite. Anche le spese di c.t.u. vengono poste definitivamente a carico solidale delle parti, in misura uguale tra di loro.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege* (art. 282 c.p.c.).

P. Q. M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n° 4243/05 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 20.7.2005, da A , in persona della tutrice P. , contro B , ogni ulteriore e diversa domanda rigettata, così decide:

1. in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, accerta la nullità per mancanza di forma della donazione del 18.12.1997, il credito per regresso del fideiussore sul finanziamento per l'acquisto dell'autovettura e l'illegittimità per mancanza di causa dei prelievi effettuati dalla convenuta dal conto corrente n° 000000 della Banca filiale di e, per l'effetto, condanna B al pagamento, in favore di A, della somma capitale di € 63.324,01#, con l'aggiunta degli interessi legali dal 18.12.1997 su € 41.316,55#, dal 22.2.2002 su € 6.259,46#, dal 2.2.2004 su € 1.500#, dal 20.2.2004 su € 1.500#, dal 22.3.2004 su € 2.000# e dal 1°12.2004 su € 10.748#;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico solidale delle parti, in misura uguale tra di loro;
4. dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 3.8.2009.

Il Giudice.

Depositato in cancelleria il

Il Cancelliere.